



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 8, del D.L. 34/2020 conv. nella L. n° 77/2020 per come integrato dall'art. 7 del D.L. n.105/2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10139/2020 del Ruolo Generale vertente

TRA

 (Avv. Paolo Palma)

ricorrente

CONTRO

INPS (Avv.ti Alessandro Doa e Marina Olla)

resistente

MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DELL'11/10/2021, DEL SEGUENTE

DISPOSITIVO:

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- ◊ accoglie il ricorso e dichiara suscettibile di rettifica e quindi utilmente avanzata in data 24/04/2019 la domanda di pensione anticipata quota 100 di cui all'art. 1 del D.L. 28/01/2019 n.4 annullando il provvedimento di reiezione dell'INPS;
- ◊ condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati oltre interessi come per legge e compensa le spese.

Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
Cron. _____

Addi _____
Rilasciata spedizione in
forma esecutiva all'Avv.

per

Il Cancelliere

Tribunale di Palermo
sez. Lavoro



E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:

Con ricorso depositato il 23/11/2020 la parte ricorrente ha dedotto che in data 24.4.2019 presentava all'INPS domanda di pensione anticipata quota 100 ex art.1 del D.L. 28.1.2019 n.4 e specificava a pag.2 alla voce "note inserite nel quadro Prodotto" la presenza e quindi la valutazione (in cumulo) della *"contribuzione mista, commercianti, dipendente, gestione separata"*.

Con nota datata 24.6.2019 l'Istituto previdenziale respingeva detta domanda con la seguente motivazione *"prodotto errato"* poichè nella domanda era stato indicato erroneamente come fondo e gestione competenti quello dei Coltivatori Diretti/Coloni Mezzadri, ove nessuna contribuzione in favore del ricorrente era invece presente.

Avverso tale decisione il Sig. [REDACTED] proponeva il 10.12.2019 istanza di riesame e l'11.12.2019 ricorso al Comitato Provinciale I.N.P.S. chiedendo che la domanda in questione fosse rielaborata perché trasmessa *"con errata indicazione della gestione e del fondo ed andava intesa come pensione anticipata quota 100 in cumulo"*.

Aggiungeva, altresì, di avere, a seguito di nuova domanda presentata il 29.11.2019, ottenuto in data 9.1.2020 il trattamento pensionistico in questione ma con decorrenza dall'1.12.2019.

L'INPS si è costituita in giudizio eccependo la fondatezza del ricorso.

Veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 8, del D.L. 34/2020 conv. nella L. n° 77/2020 per come integrato dall'art. 7 del D.L. n.105/2021 e constatata, alla fissata udienza dell'11/10/2021, la regolare comunicazione del decreto in questione a tutte le parti e la comparizione mediante il deposito di note scritte.



Pacifico appare tra le parti, da un lato l'errore compiuto dal patronato incaricato nella redazione della domanda diretta ad ottenere il beneficio in questa sede rivendicato, dall'altro che l'Istituto non contesta il sostrato di fatto alla base della richiesta da parte della ricorrente, che pertanto, deve ritenersi avesse i requisiti contributivi e personali al fine di ottenere il beneficio richiesto, come poi fu accordato in seguito alla successiva domanda del 29.11.2019.

Pertanto, è da ritenersi che, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, la vicenda in esame debba essere ricondotta all'analisi della sussistenza di un vizio del consenso inficiante la volontà di parte ricorrente al momento della compilazione della domanda.

In linea generale deve concordarsi con l'Istituto Previdenziale secondo cui, tendenzialmente, la domanda di prestazione all'Inps è atto giuridico in senso stretto, giacché la legge ne predetermina gli effetti (in questo senso è anche la giurisprudenza di legittimità, in base a Cass., n. 4280 del 2020).

Tuttavia, si ritiene che debbano essere operati dei distinguo, dal momento che alcune domande, quale quella oggetto del giudizio, si prestano ad avere un contenuto composito, in quanto non si esauriscono nella esposizione dei dati necessari alla determinazione della pensione, ma comprendono anche delle opzioni e degli impegni di natura squisitamente negoziale (es. a non svolgere attività di lavoro autonomo occasionale).

In tal caso, quindi, la domanda telematica assume carattere negoziale ed è quindi assoggettata, quale atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale, alle norme che regolano i contratti (art. 1324 c.c.), con la conseguenza che un'eventuale rettifica può essere giustificata solo dall'accertamento di una causa di invalidità (cfr. per tale opzione ermeneutica Corte d'Appello di Milano n. 832 del 2018).



Ebbene, le descritte circostanze di fatto, pacifiche ed incontestate dalle parti, sono del tutto atte a dimostrare come parte ricorrente sia incorsa in un errore cd. ostativo, consistente nella manifestazione di una volontà diversa da quella reale, le cui condizioni di rilevanza sono state assimilate dal codice civile a quelle dell'errore vizio (art.1433 c.c.). L'errore ostativo, difatti, cade sulla manifestazione esteriore di volontà (o l'errore commesso da chi ha l'incarico di trasmettere la dichiarazione), distinguendosi dall'errore vizio, che insorge sulla formazione della volontà prima che questa venga dichiarata all'esterno.

Sia nell'uno che nell'altro caso, l'errore, per assumere rilievo quale causa di invalidità, deve essere essenziale e riconoscibile. Tale regola trova il suo fondamento nell'esigenza, comune a tutti i negozi tra vivi, di tutelare il ragionevole affidamento.

Ebbene, si ritiene che entrambi i requisiti siano del tutto verificati nel caso di specie.

Sicuramente difatti, sussistono i requisiti di cui all'art. 1429 c.c., attesa la palese divergenza tra la qualità apparentemente rivendicata nella domanda come "fondo e gestione competenti quello dei Coltivatori Diretti/Coloni Mezzadri," e quella effettiva "*pensione anticipata quota 100 in cumulo*". Parimenti, sussistono i requisiti della riconoscibilità dell'errore, dal momento che nella stessa domanda si fa riferimento, alle note, nel quadro "Prodotto" la presenza e quindi la valutazione (in cumulo) della "*contribuzione mista, commercianti, dipendente, gestione separata*", consentendo quindi il diverso collegamento con la tipologia di beneficio richiesto.

In presenza di simili dati di fatto, l'amministrazione avrebbe senz'altro dovuto consentire la rettifica in conformità al principio di correttezza e di buon



andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.) e dovendosi privilegiare il principio espresso dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n.74/2020 che ha sancito il principio secondo cui *"In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente"*.

Tale conclusione va confermata anche in rapporto alla tempestività con cui parte ricorrente ha chiesto di rettificare il proprio errore a seguito della comunicazione da parte dell'Inps.

Ciò detto, sicuramente quindi sussistono i presupposti perché sia dichiarato il diritto alla rettifica della richiesta di pensione anticipata quota 100 di cui all'art. 1 del D.L. 28/01/2019 n.4 da parte del ricorrente e, pertanto, il suo utile collocamento della domanda, ai fini della decorrenza, nel momento in cui egli ebbe a presentarla seppur con l'errore relativo alla tipologia di fondo e gestione competenti quello dei Coltivatori Diretti/Coloni Mezzadri.

Conseguenzialmente dovranno essere riconosciuti gli arretrati, tenuto conto della decorrenza richiesta (nonché della data della domanda).

Sussistono le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (novità della questione trattata e comportamento di parte ricorrente in punto di errore nella compilazione della domanda comunque imputabile), per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

decide come in epigrafe.



Così deciso in Palermo, all'udienza dell'11/10/2021.

IL GIUDICE ONORARIO

BERNARDA ZANGLA

Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.

